

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA
"AEROLINEE SICILIANE SOCIETA' PER AZIONI"**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni denominata "AEROLINEE SICILIANE SOCIETA' PER AZIONI".

2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

ARTICOLO 2) MISSIONE AZIENDALE

1. Fermo restando lo scopo lucrativo insito nella propria iniziativa imprenditoriale, la società "AEROLINEE SICILIANE S.P.A." si ispira ai principi fondanti della Regione Siciliana e, in particolare, alla sua autonomia e indipendenza nell'organizzazione della mobilità, con particolare riferimento al trasporto aereo stante la sua insularità. Per quanto attiene alla libertà del singolo, la società "AEROLINEE SICILIANE S.P.A." partecipa e contribuisce a realizzare la personalità umana nelle formazioni sociali nelle quali ciascuna persona partecipa, in vista dell'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale degli individui, nelle imprese e nei poteri pubblici; la società "AEROLINEE SICILIANE S.P.A." prende in carico il proprio dovere, come fa ogni cittadino, di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; AS si sente responsabilmente parte della Regione Siciliana e promuove, con gli strumenti che potrà mettere in campo, la libertà individuale, l'uguaglianza e la solidarietà, il diritto all'istruzione e alla formazione, lo sviluppo delle arti e della salute; la società "AEROLINEE SICILIANE S.P.A." tutela in ogni modo possibile la parità di diritti e doveri tra donne e uomini, e comunque senza discriminazioni di genere, religione, credo politico o convinzioni culturali democratiche; la società "AEROLINEE SICILIANE S.P.A." non solo non intende operare in contrasto con l'utilità sociale, ma la promuove, ponendo alla base della sua azione l'azionariato diffuso, la rappresentanza delle diverse categorie di soci negli organi societari, la sensibilità nei confronti di chi ha bisogno del trasporto aereo per ragioni urgenti e gravi, nel rispetto delle possibilità materiali dell'impresa, dell'equilibrio economico, degli interessi degli azionisti.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

1. Costituisce oggetto sociale della società l'attività di:
- gestione di servizi di trasporto aereo di persone e di cose in ambito nazionale e internazionale;
 - gestione di servizi aeroportuali quali, a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo, i servizi di trasporto mediante autobus e navette da e per gli aeroporti e il servizio navetta all'interno degli aeroporti, l'attività di carico, scarico, smistamento e custodia merci e bagagli, la gestione delle attività di hostess e steward, sicurezza e guardiana, servizi di biglietteria e prenotazione aerea, agenzia di viaggio, prestazione di servizi alberghieri in maniera diretta ovvero in convenzione, gestione di servizi di noleggio di auto e motoveicoli, gestione di servizi di sosta breve o di parcheggio di auto e motoveicoli;

- prestazione di servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di mezzi di trasporto aereo, l'acquisto e la vendita dei relativi ricambi, l'attività di manutenzione civile ed impiantistica in genere, l'attività di prestazione di servizi di pulizia.

2. In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente, ovvero tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello detenuto dalla società. La società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi.

3. La società, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, e quindi in via meramente occasionale, può compiere tutte le operazioni negoziali ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la registrazione e l'utilizzazione di marchi per pubblicizzare i propri prodotti, con esclusione di qualsiasi operazione vietata, svolta da e nei confronti del pubblico. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

4. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, inoltre potrà intraprendere convenzioni, accordi, joint-venture, partnership con altre società, persone fisiche, enti, associazioni, atenei e istituti di qualsiasi ordine e grado, pubblici o privati, per la realizzazione di studi, progetti e sperimentazioni con il coinvolgimento anche di studenti e docenti; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi; potrà assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società nei limiti di cui

all'art. 2361 del c.c..

ARTICOLO 4) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Catania e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ovvero di trasferire la sede della società compete, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del codice civile, al Consiglio di Sorveglianza.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI,

STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

"ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 173.000,00 (centosettantatremila virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 1730 (millesettecentotrenta) azioni del valore nominale di euro 100 (cento) cadauna. Con combinate delibere del 30 gennaio 2020 e 5 marzo 2020, il Consiglio di Gestione, ricorrendo apposita delega statutaria, ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale da euro 173.000,00 (centosettantatremila virgola zero zero) a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) con esclusione del diritto di opzione da sottoscrivere entro il termine del 20 aprile 2020.

3. Le azioni sono suddivise nelle seguenti categorie:

- azioni destinate alla sottoscrizione da parte di azionisti privati (denominazione sintetica della categoria: "azionisti privati"): rientrano in tale categoria le azioni destinate alla sottoscrizione da parte di persone che non agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Spetta a tale categoria di azioni il particolare diritto di nominare, in sede di assemblea speciale, n. 1 (uno) componente del Consiglio di Sorveglianza;
- azioni destinate alla sottoscrizione da parte di imprese (denominazione sintetica della categoria: "azionisti imprese"): rientrano in tale categoria le azioni destinate alla sottoscrizione da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale con finalità lucrativa dalle medesime svolta. Spet-

ta a tale categoria di azioni il particolare diritto di nominare, in sede di assemblea speciale, n. 1 (uno) componente del Consiglio di Sorveglianza;

- azioni destinate alla sottoscrizione da parte di imprese non lucrative (denominazione sintetica della categoria: "azionisti sociali"): rientrano in tale categoria le azioni destinate alla sottoscrizione da parte di persone giuridiche che agiscono nell'esercizio dell'attività istituzionale svolta dalle medesime con finalità mutualistica, solidaristica o comunque non lucrativa dalle medesime svolta. Spetta a tale categoria di azioni il particolare diritto di nominare, in sede di assemblea speciale, n. 1 (uno) componente del Consiglio di Sorveglianza.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di ulteriori categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

4. Al Consiglio di Gestione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese.

L'aumento o gli aumenti così deliberati potranno prevedere anche l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione degli azionisti qualora l'interesse della società lo esiga o qualora tale limitazione o esclusione derivi da un conferimento di natura o crediti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2443 e 2441 del codice civile. In tali casi:

- è da intendersi quale interesse sociale che giustifichi la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione anche la semplice opportunità di ampliare la compagine sociale al fine di diffonderne l'azionariato e la missione;

- il conferimento in natura e crediti potrà giustificare l'esclusione del diritto di opzione qualora miri all'acquisizione al capitale della società, di assets strategici o comunque rilevanti in relazione alla realizzazione dell'oggetto e della attività della società.

Nell'assunzione di delibere di aumento delegato del capitale sociale, il Consiglio di Gestione dovrà per quanto possibile attenersi a criteri di salvaguardia dell'interesse della società e di parità di trattamento tra gli azionisti e tra le diverse categorie di azioni.

ARTICOLO 7) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, secondo quanto

stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

2. I diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti agli strumenti finanziari partecipativi dal presente statuto o dalla deliberazione di emissione possono essere modificati dall'assemblea straordinaria solo con il consenso dei relativi titolari (se incorporati in titoli ad emissione singola) ovvero con approvazione dell'assemblea dei titolari degli strumenti finanziari (se incorporati di titoli ad emissione di massa); tale consenso o approvazione, da comunicarsi alla società nel termine di 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della deliberazione modificativa dell'assemblea straordinaria nel libro delle decisioni dei soci, costituisce condizione sospensiva di efficacia della delibera medesima; in caso di mancata comunicazione alla società di alcuna decisione nel termine sopra previsto, il consenso e l'approvazione si intendono negati.

3. Qualora gli strumenti finanziari siano incorporati in titoli ad emissione di massa, le decisioni comuni sono assunte da un'assemblea dei titolari degli strumenti finanziari, distinta per ciascuna emissione, cui si applicano le previsioni del presente statuto in materia di assemblea generale degli azionisti; ogni assemblea dei titolari degli strumenti finanziari deve nominare un proprio rappresentante comune.

4. Sono già emessi in sede di costituzione della società n. 2 strumenti finanziari partecipativi a favore della "Fondazione Air Sicilia", in persona del suo legale rappresentante pro tempore; tali strumenti - incorporato in titoli di partecipazione ad emissione singola, liberamente trasferibili secondo le modalità proprie dei titoli all'ordine e non rappresentativo di capitale - attribuiscono alla medesima i seguenti diritti di natura amministrativa:

- il diritto di procedere, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla nomina di n. 1 (uno) componente indipendente del Consiglio di Sorveglianza;

- il diritto di porre il veto - manifestato per atto del suo legale rappresentante pro tempore - a quelle decisioni di modifica della struttura organizzativa dell'ente societario, di modifica formale o sostanziale del suo oggetto e di modifica dell'ambito di operatività della medesima, il cui contenuto sia ritenuto in concreto difforme o lesivo della Missione Aziendale quale esplicitata nel presente statuto.

5. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari il cui trasferimento sia disciplinato secondo le modalità proprie dei titoli all'ordine, la società dovrà istituire apposito registro.

ARTICOLO 8) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile

sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Il trasferimento delle azioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge, è libero.

2. In ogni caso in cui le azioni che rientrano in una particolare categoria basata su caratteristiche soggettive siano trasferite a favore di un soggetto privo di quei requisiti, l'organo amministrativo potrà disporre la conversione delle azioni medesime in azioni ordinarie ovvero in azioni di categoria per la quale il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti soggettivi; nel caso in cui il cessionario sia in possesso di requisiti soggettivi che gli consentano la detenzione di azioni di più categorie, spetterà al medesimo la scelta circa la categoria di azioni da assegnarsi all'esito della conversione disposta dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di

recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.
4. La valutazione e la liquidazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo le previsioni dell'art. 2437 ter del codice civile nella formulazione tempo per tempo vigente.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) COMPETENZE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza, salve le riserve di nomina previste dal presente statuto;
- b) la determinazione del compenso dei consiglieri di sorveglianza;
- c) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- d) la deliberazione sulla distribuzione di utili;
- e) la nomina e la revoca della società di revisione o del revisore incaricati del controllo contabile;
- f) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purchè in Italia.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica con avviso del relativo ricevimento, da inviarsi all'indirizzo fisico o di

posta elettronica comunicato dai soci all'organo amministrativo.

ARTICOLO 15) INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato o alla società anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 17) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Con-

siglio di Sorveglianza oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro dell'organo medesimo più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 18) QUORUM E VOTO IN ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

il cambiamento dell'oggetto sociale;

la trasformazione della società;

lo scioglimento anticipato;

la proroga della società;

la revoca dello stato di liquidazione;

il trasferimento della sede sociale all'estero;
l'emissione di azioni privilegiate;
- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in terza convocazione e nelle convocazioni successive, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

il cambiamento dell'oggetto sociale;

la trasformazione della società;

lo scioglimento anticipato;

la proroga della società;

la revoca dello stato di liquidazione;

il trasferimento della sede sociale all'estero;

l'emissione di azioni privilegiate.

3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

4. In ogni caso in cui un socio sia titolare di un numero di azioni complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, il diritto di voto è limitato alla misura massima del 5% (cinque per cento); tale limitazione si applica anche in sede di assemblea generale degli azionisti nel caso in cui le azioni nella titolarità del medesimo socio appartenano a diverse categorie, spettando al socio decidere in quale misura esercitare il diritto di voto nell'ambito delle diverse categorie.

5. Al socio che sia titolare di azioni appartenenti a diverse categorie è consentito l'esercizio del voto divergente con riferimento alla medesima deliberazione di competenza dell'assemblea generale.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale, salvo quanto già specifica-

to all'art. 7 del presente statuto con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società compete al Consiglio di Gestione secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile.

2. Il consiglio di gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo quanto stabilito in occasione della nomina.

3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione, previa determinazione del loro numero, spetta al Consiglio di Sorveglianza.

4. I componenti del consiglio di gestione possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

6. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili.

7. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui venga a mancare la maggior parte dei componenti del Consiglio di Gestione, decade l'intero Consiglio.

9. Il consiglio di gestione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei

componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

10. Il presidente del consiglio di gestione:

a) convoca il consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

12. Il consiglio di sorveglianza può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

13. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di gestione, sentito il parere vincolante del consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 22) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il consiglio di gestione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal consiglio di

sorveglianza.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi/consegnarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica con avviso del relativo ricevimento, da inviarsi all'indirizzo fisico o di posta elettronica comunicato dal destinatario alla società all'atto dell'accettazione della carica o modificato successivamente. In caso di inerzia del presidente del consiglio di gestione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre sette giorni, le formalità di convocazione: predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti anche con sistemi audio/video tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

4. Le adunanze del consiglio di gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si ri-

chiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In casi di organo amministrativo composto di più di tre membri il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti (e cioè di almeno di due membri). Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 23) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. Il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli

azionisti;

d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;

e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di gestione convoca il consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o uno o più comitati esecutivi, in relazione ai settori d'attività interna ed esterna, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Ogni comitato esecutivo avrà un presidente e se ritenuto necessario un vicepresidente con i poteri, relativi alla materia della quale sono responsabili, loro delegati all'atto della nomina, o successivamente, dal consiglio di gestione. Ai comitati esecutivi viene attribuito il nome della materia per la quale sono formati e sono regolati dalle stesse norme relative al consiglio di gestione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo e/o comitati esecutivi possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguar-

da l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di gestione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procurato-

ri speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 26) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di 5 (cinque) membri; l'assemblea attribuisce pure ad uno di essi la qualifica di Presidente. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies, ultimo comma, del codice civile.

3. I membri del consiglio di sorveglianza possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

4. Il consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi/consegnarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica con avviso del relativo ricevimento, da inviarsi all'indirizzo fisico o di posta elettronica comunicato dal destinatario alla società all'atto dell'accettazione della carica o modificato successivamente. In caso di inerzia del presidente all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre sette giorni, le formalità di convocazione: predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun consigliere.

5. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

6. Le adunanze del consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente

te l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Spetta al Consiglio di Sorveglianza l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 27) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - POTERI

1. Spetta al Consiglio di sorveglianza:

a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione e il suo presidente e determinarne il compenso;

b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

e) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato da un organo la cui

composizione ed i cui poteri sono disciplinati dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2392 bis, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 30) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 2408 E 2409 COD. CIV.

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 31) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'emissione di obbligazioni deve essere assunta dall'assemblea dei soci).

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 32) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

2. Spetta altresì all'organo amministrativo costituire o anche solo conferire beni, complessi di beni ed anche aziendali in trust anche autodichiarati in Italia ed all'estero.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione

assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:
 - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettro-

nica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo.

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to: Luigi Crispino; Marco Francesco Mauceri Notaio